



Ministero delle politiche agricole

alimentari e forestali

CORPO FORESTALE DELLO STATO
ISPettorato GENERALE
SERVIZIO CENTRALE II
DIVISIONE 6^A

Roma,

Prot. n.

Alle Regioni e alle Province Autonome
(vedesi elenco allegato)

Ai Comandi Regionali del CFS
LORO SEDI

All'Ufficio Biodiversità
SEDE

Oggetto: Legge n. 14 gennaio 2013, n. 10 - art. 7 - Tutela e salvaguardia degli alberi monumentali, dei filari e delle alberate di particolare pregio paesaggistico, naturalistico, monumentale, storico e culturale. Chiarimenti in ordine alla prassi amministrativa e al flusso informativo.

Preso atto che alcune Regioni hanno ritenuto utile avviare il lavoro di censimento affrontando, dapprima o contestualmente alla ricezione delle proposte comunali, la revisione di quelli già predisposti e approvati ai sensi delle relative norme regionali, si ritiene opportuno segnalare quanto segue in modo da rispettare quanto stabilito dall'art. 7 della L. n.10/2013, dal decreto 23 ottobre 2014 e dalle linee guida relative al flusso informativo predisposte dalla scrivente.

Le norme attribuiscono ai Comuni precisi compiti sia a livello operativo che amministrativo: il Comune, infatti, è chiamato, oltre che a realizzare il censimento (con o senza la collaborazione del Corpo forestale dello Stato), a redigere in prima persona una proposta di elenco comunale da presentarsi alla Regione per la relativa approvazione nonché da notificarsi contestualmente ai proprietari degli alberi iscritti.

Il regime di tutela del bene censito, che inizia in modalità provvisoria già dalla sua notifica al relativo proprietario, si conferma allorquando lo stesso venga iscritto nell'elenco nazionale per poi essere eventualmente oggetto di ricorso avverso in fase di pubblicizzazione

Si rileva, quindi, come l'adempimento attribuito al Comune sia di fondamentale importanza, non solo per gli aspetti collegati ad una corretta prassi amministrativa, ma anche e soprattutto per quelli relativi alla tutela del bene.

Le Regioni, pertanto, sono invitate, una volta revisionato il proprio elenco predisposto ai sensi delle norme regionali, a non inviarlo direttamente alla scrivente, bensì a condividere, nelle forme ritenute più opportune, le relative risultanze con i Comuni, che agiranno, così, seguendo la linea procedurale prevista dalla legge e dal suo dispositivo applicativo.

Solo successivamente alla ricezione formale di una conferma da parte del Comune (può ritenersi valida per es. una presa d'atto che attesti l'avvenuta conoscenza della presenza di alberi monumentali nel proprio territorio) e solo dopo avere accertato che lo stesso abbia provveduto alla notifica ai proprietari, la Regione potrà trasmettere allo scrivente, a titolo di anticipazione del lavoro di censimento ancora da completarsi da parte dei Comuni, il proprio elenco "revisionato".

Ogni eventuale ulteriore chiarimento potrà essere richiesto al personale della scrivente.

IL DIRETTORE DELLA DIVISIONE
Pr. Dir. Angela Farina